

**APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE NON CONSUMATORI**

NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI

## INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO

**ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A. - IBL BANCA**

Sede sociale in Roma Via Venti Settembre n. 30 - 00187 ROMA - Capitale Sociale € 75.000.000 interamente versato  
Capogruppo del Gruppo Bancario IBL Banca iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari al n.3263.1  
Iscritto all'Albo delle Banche al n. 5578 - ABI: 3263.1 CAB: 03200  
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi  
Registro Imprese RM 354/27 - CCIAA Roma 43658 - Codice Fiscale 00452550585 - [www.iblbanca.it](http://www.iblbanca.it) - email: [info@iblbanca.it](mailto:info@iblbanca.it) - n. tel.: 800 91.90.90  
fax: 06/83496032

## IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE (DA COMPILARE A CURA DI CHI ESEGUE L'OFFERTA)

COGNOME E NOME / RAGIONE SOCIALE	
SEDE (INDIRIZZO)	
TELEFONO	
E-MAIL	
QUALIFICA	
ISCRIZIONE AD ALBI O ELENCHI	
NUMERO DELIBERA ISCRIZIONE ALL'ALBO / ELENCO	
COGNOME E NOME DEL CLIENTE	
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto, dal soggetto sopra indicato, copia del presente foglio informativo, nonché della Guida pratica al conto corrente. Si precisa che il Cliente non è tenuto a riconoscere al soggetto che effettua l'offerta fuori sede costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente foglio informativo	
FIRMA DEL CLIENTE	

## CARATTERISTICHE DELL'OPERAZIONE / SERVIZIO

PRODOTTO	Apertura di credito in conto corrente
DESTINATARI	Il presente foglio informativo è rivolto ai "Clienti diversi dai Consumatori".
DEFINIZIONE E FUNZIONE ECONOMICA	<p>Con questa operazione la banca mette a disposizione del cliente, a tempo determinato o indeterminato, una somma di denaro, concedendogli la possibilità di utilizzare importi superiori alla disponibilità propria, nei limiti della somma accordata.</p> <p>Salvo diverso accordo, il cliente può utilizzare (anche mediante l'emissione di assegni bancari), in una o più volte, il credito concesso e può ripristinare la disponibilità di credito con successivi versamenti, bonifici, accrediti.</p> <p>Sulle somme utilizzate nell'ambito del fido concesso, il cliente è tenuto a pagare gli interessi passivi pattuiti. Il cliente è tenuto ad utilizzare l'apertura di credito entro i limiti del fido concesso e la banca non è obbligata ad eseguire operazioni che comportino il superamento di detti limiti (c.d. sconfinamento).</p> <p>Se la banca decide di dare ugualmente seguito a simili operazioni, ciò non la obbliga a seguire lo stesso comportamento in situazioni analoghe, e la autorizza ad applicare tassi e condizioni stabiliti per detta fattispecie.</p>

## RISCHI TIPICI

VARIAZIONI CONDIZIONI	<p>Tra i principali rischi, va tenuta presente la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto, in connessione con modifiche dei tassi rilevati sui mercati nazionale, comunitario o internazionale.</p> <p>Per le Aperture di Credito concesse a tempo determinato, nel caso in cui il cliente non assuma la qualifica di consumatore o microimpresa, la modifica del tasso di interesse, in tutte o in alcune delle sue componenti, è possibile qualora ricorra uno dei seguenti eventi e condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>modifica della normativa (legislativa o regolamentare) o formulazione di interpretazioni da parte di autorità competenti, determinanti un aggravio del costo di provvista della Banca dal punto di vista degli obblighi di riserva o del trattamento fiscale;</li><li>aumento dei costi operativi sostenuti dalla Banca a seguito dell'aumento dell'inflazione rilevato dall'Istat per mezzo dell'Indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) o altro indice equivalente;</li><li>peggioramento nel tempo del grado di affidabilità (c.d. merito creditizio) del cliente con conseguente necessità di maggiori accantonamenti di capitali da parte della Banca a copertura del maggior rischio di credito;</li><li>mancata canalizzazione verso la banca dei flussi finanziari/commerciali eventualmente pattuiti tra le parti.</li></ol>
-----------------------	--

## CONDIZIONI ECONOMICHE APPLICATE

<b>QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO (CALCOLO DEL TAEG TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE PER LE IPOTESI DI CONCESSIONE DI UN FIDO)</b>	
IPOTESI 1	<p>IL CONTRATTO PREVEDE L'APPLICAZIONE DELLA COMMISSIONE ONNICOMPENSIVA</p> <p>Il TAEG è calcolato sulla base di un contratto a tempo indeterminato assumendo un fido di 1.500 euro utilizzato per intero dal momento della conclusione del contratto e per l'intera durata del medesimo.</p> <p>Ai fini del calcolo si assume che il contratto abbia una durata pari a tre mesi.</p> <p>Oltre agli interessi e alla commissione non sono considerate nel calcolo altre spese.</p>
	<b>TAEG 9,98%</b>

IPOTESI 2	IL CONTRATTO NON PREVEDE L'APPLICAZIONE DELLA COMMISSIONE ONNICOMPENSIVA	TAEG 9,44%
	Il TAEG è calcolato sulla base di un contratto a tempo indeterminato assumendo un fido di 1.500 euro utilizzato per intero dal momento della conclusione del contratto e per l'intera durata del medesimo. Ai fini del calcolo si assume che il contratto abbia una durata pari a tre mesi. Oltre agli interessi non sono considerate nel calcolo altre spese.	

I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono a due ipotesi di operatività indicate dalla Banca d'Italia.  
È possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi sul sito [www.iblbanca.it](http://www.iblbanca.it)

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura Legge n. 108/1996), relativo alle operazioni di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della Banca [www.iblbanca.it](http://www.iblbanca.it).

ELEMENTO	CONDIZIONI APPLICABILI
<b>FIDI E SCONFINAMENTI</b>	
TASSO DEBITORE ANNUO NOMINALE PER SCOPERTI DI VALUTA O SALDI DEBITORI NEL LIMITE DI FIDO	<b>9,1250 %</b> IN OGNI CASO NON SUPERIORE AL LIMITE PREVISTO AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA
TASSO DEBITORE ANNUO NOMINALE PER SALDI DEBITORI SU CONTI NON AFFIDATI O ECCEDENTI IL FIDO NON APPLICABILE NEL CASO IN CUI LO SCONFINAMENTO DERIVI DAL SALDO PER VALUTA	<b>13,1250 %</b> IN OGNI CASO NON SUPERIORE AL LIMITE PREVISTO AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA
TASSO DI MORA	<b>PARI AL TASSO CONTRATTUALMENTE STABILITO PER GLI UTILIZZI OLTRE IL FIDO OVVERO IN ASSENZA DI FIDO APPLICATI IN CONFORMITÀ E NEI LIMITI STABILITI DALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE.</b>
COMMISSIONE ONNICOMPENSIVA APPLICABILE NEI CASI IN CUI SIA STATO CONCESSO UN FIDO SU CONTO CORRENTE	<b>0,50 % DELL'IMPORTO CONCESSO</b> ADDEBITATA CON CADENZA TRIMESTRALE
COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE PER UTILIZZI EXTRAFIDO NON È DOVUTA QUANDO: (A) LO SCONFINAMENTO HA AVUTO LUOGO PER EFFETTUARE UN PAGAMENTO A FAVORE DELLA BANCA; (B) LA BANCA NON HA AUTORIZZATO LO SCONFINAMENTO; (C) LO SCONFINAMENTO DERIVI DAL SALDO PER VALUTA.	<b>EURO 15,00</b> ADDEBITATA CON CADENZA TRIMESTRALE
COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE PER SCONFINAMENTO SENZA FIDO NON È DOVUTA QUANDO: (A) LO SCONFINAMENTO HA AVUTO LUOGO PER EFFETTUARE UN PAGAMENTO A FAVORE DELLA BANCA; (B) LA BANCA NON HA AUTORIZZATO LO SCONFINAMENTO; (C) LO SCONFINAMENTO DERIVI DAL SALDO PER VALUTA.	<b>EURO 15,00</b> ADDEBITATA CON CADENZA TRIMESTRALE
<b>CAPITALIZZAZIONE INTERESSE E COMPETENZE</b>	
PERIODICITÀ CAPITALIZZAZIONE INTERESSI CREDITORI E DEBITORI BASE CALCOLO PER INTERESSE ANNO CIVILE – 365 GIORNI	<b>ANNUALE</b>
<b>ALTRO</b>	
SPESE ANNUALI PER IMPOSTA DI BOLLO SU ESTRATTO CONTO	<b>SECONDO TARIFFA VIGENTE</b>
IL CONTEGGIO E LA LIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI AVVENGONO SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 120 DEL D.LGS. N. 385 DELL'1/9/1993 E DAL DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE N. 343 DEL 3/8/2016. GLI INTERESSI DEBITORI ESIGIBILI E NON PAGATI MATURERANNO INTERESSI DI MORA PARI AL TASSO CONTRATTUALMENTE STABILITO PER GLI UTILIZZI OLTRE IL FIDO OVVERO IN ASSENZA DI FIDO. LE VOCI DI SPESA RIPORTATE NEL PROSPETTO CHE SEGUE RIGUARDANO ESCLUSIVAMENTE L'APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE. NON SONO INVECE INCLUSE LE VOCI DI COSTO CONNESSE ALL'OPERATIVITÀ DI CONTO CORRENTE (AD ESEMPIO COSTI PER BONIFICI O PER ALTRE OPERAZIONI DI INCASSO E PAGAMENTO). PER LE INFORMAZIONI CIRCA LA DECORRENZA DELLE VALUTE ED I TERMINI DI DISPONIBILITÀ SUI VERSAMENTI E SUI PRELIEVI DI CONTANTE, NONCHÉ LE ALTRE SPESE E COMMISSIONI CONNESSE AL RAPPORTO DI CONTO CORRENTE E AI SERVIZI ACCESSORI, SI RINVIA AI FOGLI INFORMATIVI RELATIVI AL CONTRATTO DI CONTO CORRENTE.	

## RECESSO E RECLAMI

### RECESSO DAL CONTRATTO

#### RECESSO DEL FINANZIATORE.

La Banca può recedere dall'apertura di credito concessa a tempo determinato senza preavviso, in presenza di una giusta causa ai sensi dell'art. 1845, comma 1, c.c. inviando al cliente una comunicazione per lettera raccomandata. In caso di recesso, il cliente non può utilizzare il credito concesso con effetto dalla ricezione della comunicazione di recesso e deve corrispondere alla Banca tutto quanto dovuto entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione della comunicazione della Banca.

La Banca può recedere dall'apertura di credito a tempo indeterminato concessa ai sensi dell'art. 1845, comma 3, c.c. con preavviso di 15 (quindici) giorni. Qualora sussista un giustificato motivo – come il verificarsi delle ipotesi previste dall'art. 1186 c.c. – la Banca può senza preavviso recedere dall'apertura di credito concessa dandone tempestiva comunicazione al cliente; la Banca comunica al cliente il recesso dall'apertura di credito concessa con lettera raccomandata.

#### RECESSO DEL CLIENTE.

Nel fido a tempo indeterminato il cliente può recedere in ogni momento e senza spese dall'apertura di credito concessa dalla Banca. In tal caso, deve corrispondere alla Banca tutto quanto dovuto per capitale, interessi, spese e commissioni entro 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del recesso. Il recesso è efficace nei confronti della Banca dal momento in cui questa ne riceve comunicazione. Dalla data di efficacia del recesso è sospeso, con effetto immediato, l'utilizzo del credito concesso.

### TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

Il rapporto si intenderà definitivamente chiuso entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione da parte della Banca dell'importo dovuto.

### RECLAMI

I reclami vanno inviati a mezzo raccomandata a/r all'Ufficio Reclami della Banca, Via Venti Settembre n. 30, 00187 Roma, o mediante invio di comunicazione telematica al seguente indirizzo di posta elettronica [ufficio.reclami@iblbanca.it](mailto:ufficio.reclami@iblbanca.it) oppure al seguente indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata) [reclami@iblbanca.it](mailto:reclami@iblbanca.it). L'Ufficio risponde entro 60 giorni dal ricevimento. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- ▶ **Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.
- ▶ **Conciliatore Bancario** per richiedere i servizi da questo offerti. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it) o [www.iblbanca.it](http://www.iblbanca.it).

Per quanto riguarda l'obbligo di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria (D.Lgs. 28/2010 - art. 5 comma 1), la Banca ed il Cliente concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al contratto stipulato: all'Organismo di conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (iscritto nel Registro degli Organismi di Conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia) in quanto organismo specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale ([www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)). Il Cliente e la Banca, anche

successivamente alla sottoscrizione del contratto, possono concordare di adire un diverso organismo di conciliazione anch'esso iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi del D.lgs. n. 28/2010. In ogni caso il tentativo di conciliazione può essere esperito dalle parti anche rivolgendosi all'Arbitro Bancario Finanziario secondo la normativa specifica di riferimento.

**LEGENDA**

<b>CAPITALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI</b>	Una volta accreditati e addebitati sul conto, gli interessi sono contati nel saldo e producono a loro volta interessi.
<b>COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE</b>	Commissione applicata dalla banca in caso di autorizzazione allo sconfinamento per utilizzo extrafido o in assenza di fido. La suddetta commissione non è applicabile nel caso in cui l'utilizzo extrafido o lo sconfinamento in assenza di fido derivi dal saldo per valuta.
<b>COMMISSIONE ONNICOMPRESIVA</b>	Commissione applicata dalla banca in caso di concessione del fido. Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata del fido. Il suo ammontare non può eccedere lo 0,5%, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.
<b>CONSUMATORE</b>	Persona fisica che opera sul conto corrente per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
<b>DATA DI ESECUZIONE DELL'OPERAZIONE</b>	Data dalla quale ricorrono tutte le condizioni richieste dalla banca per l'esecuzione di un ordine di bonifico.
<b>DISPONIBILITÀ SOMME VERSATE</b>	Numero di giorni successivi alla data dell'operazione dopo i quali il Cliente può utilizzare le somme versate.
<b>FIDO</b>	Contratto in base al quale la banca/intermediario si impegna a mettere a disposizione del cliente una somma di denaro oltre il saldo disponibile sul conto. Il contratto stabilisce l'importo massimo della somma messa a disposizione e l'eventuale addebito al cliente di una commissione e degli interessi.
<b>SALDO DISPONIBILE</b>	Somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare.
<b>SALVO BUON FINE</b>	Clausola in virtù della quale il Cliente ha l'obbligo di rimborsare le somme rappresentate da titoli di credito accreditate dalla banca sul conto corrente dello stesso nel caso in cui tali titoli risultassero impagati.
<b>SCONFINAMENTO</b>	Le somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in eccedenza rispetto al fido ("utilizzo extrafido"); le somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in mancanza di un fido, in eccedenza rispetto al saldo del cliente ("sconfinamento in assenza di fido").
<b>TASSO CREDITORE ANNUO NOMINALE</b>	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle somme depositate (interessi creditori), che sono poi accreditati sul conto, al netto delle ritenute fiscali.
<b>TASSO DEBITORE ANNUO NOMINALE</b>	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del Cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono poi addebitati sul conto.
<b>T.E.G.M. - TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO</b>	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dei fidi in conto corrente, aumentarlo del 25% ed aggiungere un ulteriore margine del 4%. In ogni caso la differenza tra il limite e il tasso medio (TEGM) non può superare gli 8 punti percentuali.
<b>VALUTE SUI PRELIEVI</b>	Numero dei giorni che intercorrono tra la data del prelievo e la data dalla quale iniziano ad essere addebitati gli interessi. Quest'ultima potrebbe anche essere precedente alla data del prelievo.
<b>VALUTE SUI VERSAMENTI</b>	Numero dei giorni che intercorrono tra la data del versamento e la data dalla quale iniziano ad essere accreditati gli interessi.